

Associazione OLTRESCUOLA
Vicolo Carzana 4 – Andezeno (TO)
Codice fiscale 900 279 100 18
Partita IVA 105 907 200 16

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 14,00, presso Corso Vittorio Emanuele 99, Andezeno (TO), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Oltrescuola, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig.ra Sanguedolce Desirée la quale, constatato che sono presenti n. 5 soci aventi diritto al voto su n. 5 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la signora Arato Elena.

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti la necessità di modificare lo Statuto sociale per conformarlo al nuovo Codice del Terzo Settore e poter procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente illustra pertanto gli articoli del nuovo statuto, che si allega al presente verbale.

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale lo statuto viene messo ai voti.

Al termine della discussione l'Assemblea Straordinaria delibera all'unanimità di approvare il nuovo statuto e di iscrivere l'Associazione al RUNTS nella sezione APS.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 15,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Elena Arato

Il Presidente

Desirée Sanguedolce

Agenda
11/04/2023 1070
3
ESSENTE
[Signature]



STATUTO "Oltrescuola APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Oltrescuola APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in strada Maranzone, n. 7 nel comune di Marentino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Torino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

L'Associazione, a partire da quando verrà iscritta nel RUNTS, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Attività e Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



STATUTO "Oltrescuola APS"



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice del Terzo Settore, la "Oltrescuola APS", con sede legale in via ...
Il trattamento della sede legale ...
comprensivo ...
Il Consiglio Direttivo può stabilire ...
L'Associazione opera nel territorio della provincia di ...
anche a coordinamento nazionale, senza fini di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'Associazione "APS" o dell'indicazione di "Associazione Sociale")

L'Associazione, a partire da questa data, potrà utilizzare nella denominazione la dicitura "Associazione Sociale" o "Associazione APS" ...
La cancellazione dell'Associazione ...
demonstrando, a tal fine, la sussistenza di un rapporto di ...
Codice del Terzo Settore.
Gli statuti prevedono che la cancellazione ...
determinano una variazione della denominazione sociale ...
settori non compatibili con lo scopo statutario.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento ...
L'Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni ...
più pertinenti.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione del Codice del Terzo Settore ...
di buona fede.

ART. 5

(Attività e finalità)

L'Associazione esercita le sue attività e svolge le sue funzioni ...
scopo di lucro ...
Le attività che si propongono ...
avvicinando i cittadini alla vita sociale e culturale.

ART. 6

- Le attività e le funzioni dell'Associazione sono:
- interventi e servizi sociali ...
 - successione modificazioni ...
 - promozioni ...
 - pubblicazioni ...
 - attività ...
 - interventi e servizi ...

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere la/e seguente/i azione/i:

- organizzazione di attività ludico formative per minori, realizzazione di corsi formativi e laboratori ricreativi, assistenza pre e doposcuola nonché attività di supporto alla scuola pubblica;
- promozione della socializzazione di bambini e ragazzi tramite l'organizzazione di attività ludico-formative estive e durante i periodi di chiusura della scuola;
- organizzazione di corsi di formazione per giovani animatori;
- istituzione di servizi integrativi e complementari alla scuola ed al tempo libero, per aiutare i bambini nello studio e nella crescita creativa fornendo supporto anche alle famiglie;
- organizzazione di gite, uscite sul territorio, serate e attività di campeggio per instaurare negli associati un senso di appartenenza ad una comunità e di reciproco rispetto;
- organizzazione di raccolte fondi, raccolte di cibo o beni di prima necessità da destinare a persone svantaggiate;
- organizzazione di giochi, laboratori e attività durante manifestazioni quali fiere o mercatini
- organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo per i soci e le famiglie;
- recupero e valorizzazione di ambienti e beni pubblici in disuso o inutilizzati;
- ogni altra azione che rientri tra le attività di interesse generale elencate nel presente articolo.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la



- 1) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 2) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 3) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 4) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 5) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 6) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 7) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 8) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 9) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 10) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 11) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 12) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 13) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 14) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 15) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 16) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 17) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 18) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 19) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.
- 20) Promozione di iniziative culturali e sportive nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.



Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di promozione culturale e sportiva nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di promozione culturale e sportiva nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le iniziative culturali e sportive promosse nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la cultura e lo sport nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 4 - Competenze

Il presente regolamento attribuisce competenze alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

Art. 5 - Procedure

Il presente regolamento stabilisce le procedure per la promozione culturale e sportiva nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 6 - Finanziamento

Il presente regolamento stabilisce le modalità di finanziamento delle iniziative culturali e sportive promosse nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di monitoraggio e valutazione delle iniziative culturali e sportive promosse nel territorio comunale e nella Provincia di Roma.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Le persone giuridiche sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un suo delegato. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);

TRA

15. 2000

(Tel: 0400-000000 110)

- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso per l'attività svolta in qualità di componente dell'organo sociale, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano totalmente per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

John P. Byrne, Jr. and Thomas A.

51.105

H. TRÄ

|| Page 109 ||

24:17A

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili di proprietà dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o incaricare di prestazioni di lavoro «eventuali» e di altro natura anche per progetti associativi, fatto comunque sempre disciplinato dall'art. 17 comma 2, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento dell'attività di interesse generale e si proceda preventivamente alla fissazione di un numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 20% del numero dei volontari e del 5% del numero degli associati.

L'Associazione ed i principali collaboratori sono obbligati dalla legge a un'apposita registrazione addebito dall'Associazione.

ART. 24

(Liberi sociabili obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il libro di cui alle lettere a), b) del punto 1. del presente articolo e tutti i libri di cui al punto c) del primo comma, sono tenuti a cura del Presidente, i libri di cui alle lettere c) del

presente articolo entro 10 giorni dalla loro apertura, che deve essere comunicata nel momento in cui si procede alla loro apertura. L'Associazione si avvale, prima dell'apertura, di un notaio incaricato dell'autorizzazione dell'atto societario che deve essere comunicato nel momento in cui si procede alla loro apertura. Il notaio può essere delegato dalla assemblea della società.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che gestano attività di volontariato sono assicurati per responsabilità civile verso terzi con contributo 18.04.01/25.11.2017.

ART. 26

(Evoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio netto deve essere devoluto, salvo diversa disposizione contenuta nella legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di fusione o di incorporazione, l'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 è applicato al gruppo della società che subisce la fusione o l'incorporazione.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese, salvo diversa disposizione di legge, il patrimonio destinato ad uno scopo di utilità sociale o di interesse generale è considerato parte del patrimonio della società.

ART. 27

(Disposizione finale)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario